PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2005/0166(COD)

23.2.2006

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
(COM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD))

Relatore per parere: Jiří Maštálka

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è stato posto in essere con regolamento del Consiglio (CEE) n. 302/93 dell'8 febbraio 1993 che istituiva un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze allo scopo di offrire alla Comunità e ai suoi Stati membri informazioni oggettive, affidabili e comparabili concernenti le droghe e le tossicodipendenze. Nel 2003 la Commissione ha presentato un nuovo progetto di versione del regolamento (COM(2003)0808). L'articolo 308 era stato scelto come base giuridica (come era stato per il regolamento originale). Il Parlamento europeo è stato consultato sul progetto, ma dopo numerosi mesi di discussioni con i pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio si è scelto come base giuridica l'articolo 152, che prevede la procedura di codecisione. Di conseguenza, la Commissione ha presentato questa nuova proposta rivista (COM(2005)0399) cosicché il Parlamento è adeguatamente consultato.

Scopo della proposta è per così dire quello di ampliare le funzioni dell'Osservatorio, particolarmente per coprire le nuove tendenze nell'uso di droga (compresa la combinazione di sostanze psicoattive legali e vietate) e per consentire all'Osservatorio di adeguarsi alle nuove circostanze conseguenti all'ampliamento dell'UE. La proposta dovrebbe anche eliminare le numerose ambiguità rilevate successivamente all'entrata in vigore del regolamento originale del Consiglio.

Tuttavia, per garantire che l'Osservatorio operi effettivamente in modo efficace, talune delle disposizioni contenute nella proposta debbono essere emendate in qualche modo. L'Osservatorio non dovrebbe soltanto occuparsi di raccogliere, analizzare ed elaborare i dati relativi alle questioni inerenti alla droga; piuttosto, dovrebbe occuparsi anche della valutazione sistematica delle politiche inerenti alla droga (sia a livello UE che di Stati membri) e delle tendenze nel consumo di droga. Ciò renderà più facile agli Stati membri apprendere l'uno dall'altro e scambiarsi esperienze relativamente ai loro sforzi per combattere le tossicodipendenze.

Un ulteriore requisito è una cooperazione più intensa tra l'Osservatorio e i paesi non UE, almeno in termini di raccolta e analisi sistematica di dati relativi alle questioni relative alla droga, non ultimo considerato che la maggior parte delle droghe entra nell'Unione europea da paesi non UE (di solito limitrofi).

L'Osservatorio deve anche individuare criteri comuni e metodi di raccolta dati standard che tutte le parti interessate sono tenute a utilizzare, poiché è l'unico modo per far sì che i dati relativi alle questioni relative alla droga siano obiettivi, affidabili e soprattutto comparabili. Inoltre, lo scambio di informazioni tra l'Osservatorio e Europol in materia di droga e delitti commessi in relazione all'uso di droga sarebbe proficuo per entrambe le parti.

Il Parlamento europeo dovrebbe essere maggiormente coinvolto nelle attività dell'Osservatorio e adeguatamente informato. Di conseguenza, allorché il programma di attività triennale dell'Osservatorio viene redatto, non solo si dovrebbe considerare il parere della Commissione, ma anche il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato per parere. Il Parlamento dovrebbe anche avere un rappresentante nel comitato esecutivo (un esperto indipendente designato dal Parlamento).

Per far sì che la Commissione non abbia un'influenza eccessiva sull'attività dell'Osservatorio,

una maggioranza di solo ¾ dovrebbe essere sufficiente al consiglio di amministrazione per approvare decisioni importanti (concernenti ad esempio il programma annuale e triennale dell'Osservatorio) ove la Commissione esprima un disaccordo.

Il direttore dell'Osservatorio dovrebbe essere nominato allo stesso modo dei direttori degli altri organi comunitari, nominato o nominata dunque dal comitato esecutivo da una lista di candidati proposta dalla Commissione successivamente a concorso pubblico e a un invito a parteciparvi annunciato sulla Gazzetta ufficiale e in uno dei maggiori quotidiani di ciascuno Stato membro. Questo metodo di nomina del direttore è anche più trasparente e un concorso pubblico attirerebbe un numero maggiore di potenziali candidati.

L'Osservatorio dovrebbe espandere la sua sfera di attività fino a comprendere la sorveglianza delle sostanze di psicomodulazione che, in caso di abuso, sono causa di gravi, prolungati e spesso irreversibili danni alla salute. Nel futuro, l'Osservatorio dovrà anche coprire i problemi dell'abuso di alcol e tabacco, dal momento che vi sono stretti parallelismi tra i problemi associati all'abuso di droga e quelli associati all'abuso di alcol e tabacco. Nel caso dei consumatori di alcol e di tabacco c'è un rischio relativamente e significativamente crescente di tossicodipendenza e spesso questi consumatori passano dall'alcol e dal tabacco alla droga o viceversa.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 7 bis (nuovo)	
	(7 bis) Si dovrebbe considerare anche l'impiego illecito e inappropriato di sostanze di psicomodulazione, che può avere gravi conseguenze sulla salute fisica e mentale.
Emendamento 2 Considerando 7 ter (nuovo)	
	(7 ter) All'Osservatorio dovrebbe anche essere affidato il compito di valutare le differenti politiche degli Stati membri in

[1] GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

	materia di droga allo scopo di facilitare la diffusione e lo scambio delle migliori prassi.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero trarre insegnamenti dalle esperienze rispettive in materia di lotta contro l'abuso di droga. L'Osservatorio potrebbe aiutarli a tal fine valutando l'impatto delle differenti politiche.

Emendamento 3
Considerando 9

(9) È opportuno che la Commissione possa conferire direttamente all'OEDT la realizzazione dei progetti comunitari di assistenza strutturale nel settore dei sistemi d'informazione sulla droga nei paesi terzi, ***nei*** paesi candidati all'Unione europea o ***nei*** paesi dei Balcani occidentali la cui partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie è stata approvata dal Consiglio europeo.	(9) È opportuno che la Commissione possa conferire direttamente all'OEDT la realizzazione dei progetti comunitari di assistenza strutturale nel settore dei sistemi d'informazione sulla droga nei paesi terzi ***europei, quali i*** paesi candidati all'Unione europea o ***i*** paesi dei Balcani occidentali la cui partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie è stata approvata dal Consiglio europeo.

Motivazione

I progetti di assistenza strutturale dovrebbero essere limitati ai paesi candidati all'UE e a quelli dei Balcani occidentali.

Emendamento 4
Considerando 11

(11) Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio ***possa esercitare*** le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi	(11) Già esistono organizzazioni e enti nazionali, europei ed internazionali in grado di fornire informazioni di questa natura, ed è necessario che l'Osservatorio ***eserciti*** le proprie funzioni in stretta cooperazione con essi.

Emendamento 5
Considerando 16

(16) Al fine di permettere una corretta	(16) Al fine di permettere una corretta

informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere ***la possibilità*** di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio.	informazione del Parlamento europeo sullo stato del fenomeno delle droghe nell'Unione europea, quest'ultimo deve avere ***il diritto*** di sottoporre ad audizione il direttore dell'Osservatorio.

Emendamento 6
Considerando 18

(18) È opportuno effettuare, ***a intervalli regolari***, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato.	(18) È opportuno effettuare, ***ogni tre anni***, una valutazione esterna dei lavori dell'OEDT e, sulla base di tale valutazione, il presente regolamento potrebbe essere, se del caso, aggiornato.

Motivazione

Il lavoro dell'OEDT sarà basato su programmi di attività triennali (vedi articolo 9, paragrafo 4). Sarebbe logico espletare una valutazione esterna nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo allo scopo di avere dati per la predisposizione del nuovo programma.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2

2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.	2. L'obiettivo dell'Osservatorio consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri, nei settori contemplati all'articolo 3, informazioni ***concrete,*** obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

Motivazione

Le informazioni fornite dall'Osservatorio devono essere concrete e pertinenti. Esse dovrebbero sostenere in modo efficace l'attività di governi, istituzioni e organizzazioni.

Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 3

(3) Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla	(3) Le informazioni trattate o prodotte, di carattere statistico, documentario e tecnico, hanno lo scopo di contribuire a fornire alla

Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni.	Comunità e agli Stati membri una visione globale del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi prendono misure o definiscono azioni. La componente statistica di queste informazioni verrà sviluppata, in collaborazione con le autorità statistiche competenti, facendo ricorso ove del caso al programma statistico comunitario al fine di promuovere le sinergie ed evitare le duplicazioni. ***Si terrà conto anche di altri dati dell'OMC e dell'ONU disponibili a livello mondiale.***

Motivazione

Lo scopo è di evitare duplicazioni.

Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 5

(5) L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi.	(5) L'Osservatorio non raccoglie dati che permettano l'identificazione delle persone o di piccoli gruppi di persone. Esso si astiene da qualsiasi attività di informazione relativa a casi concreti e nominativi***, tranne in presenza di reati.***

Motivazione

Non è accettabile che informazioni decisive per delucidare un reato siano disponibili ma non possano essere divulgate.

Emendamento 10
Articolo 2, lettera a) i)

i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali;tale attività di raccolta, di registrazione e di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il consumo combinato di sostanze psicoattive	i) raccogliere, registrare e analizzare i dati, compresi quelli frutto di ricerca, comunicati dagli Stati membri ***e dai paesi europei non comunitari*** nonché quelli provenienti da fonti comunitarie, nazionali non governative, e dalle competenti organizzazioni internazionali;tale attività di raccolta, di registrazione e di analisi riguarda anche i dati relativi alle tendenze emergenti in materia di policonsumo, ivi compreso il

lecite e illecite;	consumo combinato di sostanze psicoattive lecite e illecite***, e sull'impiego illecito di sostanze di psicomodulazione, fornendo informazioni e agevolando lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri***;

Motivazione

Molte droghe che entrano nell'Unione europea provengono da paesi limitrofi. L'Osservatorio dovrebbe raccogliere e analizzare sistematicamente almeno i dati provenienti dai paesi europei non comunitari, che partecipano ai suoi lavori. Inoltre, date le gravi conseguenze per la salute dell'impiego illecito e inappropriato di sostanze di psicomodulazione, è importante che anche il loro impiego sia controllato dall'Osservatorio. Esso dovrebbe nondimeno fornire informazioni e favorire lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri.

Emendamento 11
Articolo 2, lettera b), i)

i) assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni ***di carattere non vincolante***, ***ma*** di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione;	i) assicurare una migliore comparabilità, obiettività e affidabilità dei dati a livello europeo elaborando gli indicatori e i criteri comuni, di cui l'Osservatorio può raccomandare il rispetto ai fini di una maggiore coerenza dei metodi di misura utilizzati dagli Stati membri e dalla Comunità; in particolare, l'Osservatorio sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il controllo e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri e il controllo e la valutazione delle politiche dell'Unione da parte della Commissione; ***sulla base dei dati raccolti, l'Osservatorio consiglia anche gli Stati membri sulle migliori prassi.***

Motivazione

Creare criteri e metodi statistici comuni per la raccolta dei dati è di vitale importanza per la credibilità del lavoro dell'Osservatorio, che dovrebbe consigliare gli Stati membri sulle migliori prassi sulla base delle informazioni raccolte e valutate.

Emendamento 12
Articolo 2, lettera b bis) (nuova)

	b bis) la valutazione sistematica delle politiche relative alla droga e alle tendenze

di consumo allo scopo di facilitare l'attività legislativa e la diffusione delle migliori prassi

i) valutare le politiche e strategie nazionali inerenti alla droga, compresa la legislazione sulla base di dati raccolti e di indicatori stabiliti,

ii) valutare le tendenze di consumo e dell'offerta.

Motivazione

L'Osservatorio non dovrebbe soltanto raccogliere dati ma anche valutarli. Ciò faciliterebbe l'elaborazione legislativa non soltanto a livello UE ma anche a livello nazionale.

Emendamento 13
Articolo 2, lettera d), ii bis) (nuovo)

ii bis) cooperando attivamente con Europol per ottenere la massima efficacia nel controllo del problema droga;

Motivazione

La condivisione di informazioni sul consumo di droga e sull'attività criminale a ciò connessa sarebbe proficua sia per l'OEDT che per Europol.

Emendamento 14
Articolo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) Obblighi di informazione

L'Osservatorio è tenuto, in via di principio, ad informare le competenti autorità degli Stati membri in merito a nuovi sviluppi e a cambiamenti di tendenza.

Motivazione

Va precisato che l'Osservatorio lavora in modo proattivo e, di propria iniziativa, segnala eventuali pericoli.

Emendamento 15
Articolo 9, paragrafo 1, comma 4

Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere ***assistito o sostituito*** da un supplente; in assenza del titolare che dispone del diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto.	Ogni membro del consiglio di amministrazione può essere ***rappresentato*** da un supplente; in assenza del titolare che dispone del diritto di voto, il supplente può esercitare tale diritto.

Motivazione

Chiarimento del ruolo di supplente e della formulazione.

Emendamento 16
Articolo 9, paragrafo 4

4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.	4. Il consiglio di amministrazione adotta un programma di lavoro triennale sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Osservatorio, previa consultazione del comitato scientifico e previo parere della Commissione ***e del Parlamento europeo***, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato prima dell'approvazione del programma di attività.

Emendamento 17
Articolo 9, paragrafo 6

6. ***Qualora*** la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di ***4/5***.	6. ***Ove*** la Commissione esprima il proprio disaccordo con il programma di lavoro triennale o annuale, tali programmi vengono adottati dal consiglio di amministrazione alla maggioranza di ***3/4***.

Motivazione

La soglia proposta darebbe alla Commissione un peso eccessivo sull'attività dell'Osservatorio.

Emendamento 18

Articolo 10, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da ***due rappresentanti*** della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione***, da uno degli esperti indipendenti designati dal Parlamento europeo*** e da ***un rappresentante*** della Commissione. Il presidente partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

Motivazione

Uno degli esperti indipendenti designati dal Parlamento europeo dovrebbe far parte del comitato esecutivo, che riveste una funzione preparatoria importante. Questa soluzione garantirebbe che il Parlamento sia adeguatamente informato sull'attività dell'Osservatorio. Inoltre, in questo comitato sarebbe sufficiente un solo rappresentante della Commissione.

Emendamento 19
Articolo 11, paragrafo 1

1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione ***su proposta della Commissione*** per un periodo di cinque anni che, su proposta della Commissione e previa valutazione, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni.	1. L'Osservatorio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dal consiglio di amministrazione ***in base a un elenco di candidati proposti dalla Commissione successivamente a un concorso generale facente seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su uno dei giornali principali di ciascun Stato membro,*** per un periodo di cinque anni che, su proposta della Commissione e previa valutazione ***da parte del consiglio di amministrazione***, può essere prolungato una volta per una durata non superiore a cinque anni.
Nel quadro della valutazione, ***la Commissione*** esamina in particolare:	Nel quadro della valutazione, ***il consiglio di amministrazione*** esamina in particolare:
- i risultati raggiunti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;	- i risultati raggiunti durante il primo mandato e il modo in cui sono stati ottenuti;
- i compiti e le necessità dell'Osservatorio per gli anni successivi.	- i compiti e le necessità dell'Osservatorio per gli anni successivi.
	La valutazione è presentata senza indugio alla Commissione e al Parlamento europeo.

Motivazione

La presente formulazione è stata utilizzata recentemente in numerosi regolamenti (l'EMEA, l'Osservatorio per la prevenzione e il controllo delle malattie) che istituivano agenzie comunitarie. La procedura di candidatura e di selezione deve essere quanto più trasparente possibile per richiamare l'attenzione di tutti i potenziali candidati. Il consiglio di amministrazione, quale autorità investita del potere di nomina, dovrebbe espletare la valutazione dell'attività del direttore. La decisione di prolungare il mandato del direttore dovrebbe essere presa soltanto successivamente, se del caso. Poiché la valutazione concerne il detentore di una carica pubblica e un'agenzia comunitaria, è importante che sia messa a disposizione della Commissione e del Parlamento europeo.

Emendamento 20
Articolo 11, paragrafo 2

2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore ***può essere*** invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione.	2. Al momento della nomina per il primo di un massimo di due mandati, il candidato designato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore ***è*** invitato senza indugio a fare una dichiarazione davanti al Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di questa istituzione.

Motivazione

Il direttore designato dovrebbe presentarsi obbligatoriamente davanti al Parlamento prima della nomina definitiva come nel caso di altre agenzie decentrate.

Emendamento 21
Articolo 20, comma 2

Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di ***4/5***.	Tale cooperazione deve essere fondata su accordi conclusi con le autorità e le organizzazioni sopra menzionate. Tali accordi sono adottati dal consiglio di amministrazione sulla base di un progetto presentato dal direttore e previo parere della Commissione. Qualora la Commissione non approvi gli accordi suddetti, il consiglio di amministrazione li adotta alla maggioranza di ***3/4***.

Motivazione

La soglia per prendere una decisione ove la Commissione non sia d'accordo è inutilmente

elevata.

Emendamento 22
Articolo 23, comma 1

La Commissione avvia una valutazione esterna dell'Osservatorio ogni ***sei*** anni, per farla coincidere con il completamento di ***due dei suoi programmi*** di lavoro ***triennali***. Tale valutazione deve includere anche il sistema Reitox. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione.	La Commissione avvia una valutazione esterna dell'Osservatorio ogni ***tre*** anni, per farla coincidere con il completamento di ***ciascun programma*** di lavoro ***triennale***. Tale valutazione deve includere anche il sistema Reitox. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione.

Motivazione

Un ciclo di valutazione di sei anni è troppo lungo dato che l'ambiente operativo dell'agenzia sta evolvendo rapidamente. Sarebbe più appropriato valutare l'attività dell'Osservatorio più spesso, preferibilmente nel corso dell'ultimo anno di ciascun programma di attività.

Emendamento 23
Allegato I, parte A, paragrafo 2, punti 1) e 2)

1) il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe, attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici o altro e il monitoraggio delle tendenze emergenti, segnatamente in materia di policonsumo;	1) il monitoraggio dello stato del fenomeno delle droghe, ***compreso l'impiego di sostanze di psicomodulazione e*** attraverso, in particolare, indicatori epidemiologici o altro e il monitoraggio delle tendenze emergenti, segnatamente in materia di policonsumo;
2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga;	2) il controllo delle risposte date ai problemi legati alla droga ***e la valutazione delle misure allo scopo di individuare le migliori prassi e facilitare il loro scambio negli Stati membri***;

Motivazione

Il monitoraggio dell'abuso di sostanze di psicomodulazione dovrebbe far parte dei compiti dell'Osservatorio. Anche la valutazione delle politiche correnti in materia di droga dovrebbe essere una delle aree prioritarie dell'OEDT. Non spetta all'Osservatorio valutare le politiche dei vari Stati membri. Esso dovrebbe nondimeno fornire informazioni e favorire lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
Riferimenti	COM(2005)0399 – C6-0256/2005 – 2005/0166(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 15.9.2005
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	Jiří Maštálka 22.9.2005
Relatore per parere Nomina	
Relatore per parere sostituito	24..2006 22.2.2006
Esame in commissione	22.2.2006
Approvazione	+: 47 –: 1 0: 2
Esito della votazione finale	Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Avril Doyle, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Milan Gal'a, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	María del Pilar Ayuso González, Christofer Fjellner, Jutta D. Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Jiří Maštálka, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Miguel Angel Martínez Martínez
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	